



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

(Ordinaria)

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 31 del 2010, proposto da: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Bondi, con domicilio eletto presso Alessandra Caroselli in Roma, viale Giulio Cesare, 94;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, Scuola Secondaria di Primo Grado G. Mazzini di Livorno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della ordinanza sospensiva del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00931/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO SOSTEGNO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno e di Scuola Secondaria di Primo Grado G. Mazzini di Livorno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito per le parti l'avvocato Bondi;

Ritenuto ad un primo sommario esame che l'art. 2, comma 413, della legge 24.12.2007, n. 244 – nello stabilire un rapporto medio nazionale fra insegnanti di sostegno ed alunni diversamente abili – non escluda attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare pieno soddisfacimento delle “effettive esigenze rilevate”;

Ritenuto, altresì, che, nel caso di specie, le esigenze in questione risultino adeguatamente specificate nella documentazione medica in atti, a cui debbono prioritariamente ispirarsi i provvedimenti in materia di sostegno scolastico;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 31/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2010

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 31/2010)  
è stata trasmessa al .....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....

IL DIRIGENTE